



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 2038	di data 16/09/2026

Oggetto: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UNA DIPENDENTE NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI EDUCATORE ASILI NIDO - AREA 3 FUNZIONARI - LIVELLO BASE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni, ed in particolare l'art. 91 comma 1 lettera e), a norma del quale l'accesso all'impiego può avvenire mediante la riammissione in servizio di personale cessato sulla base della disciplina regolamentare fissata dall'ente;

visto l'art. 19 bis del Regolamento organico generale del personale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 01.12.2009 n. 162 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 21.07.2026 n. 117 che consente la riammissione del personale cessato dal rapporto di lavoro qualora venga presentata domanda e ne sussista l'interesse per l'Amministrazione, con le modalità e i tempi previsti nella Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale;

precisato che a norma del sopra citato art. 19 bis, qualora il posto precedentemente occupato dal dipendente o altro di medesima figura professionale sia vacante, il dipendente riammesso è collocato nella medesima categoria/livello e posizione retributiva in godimento alla cessazione e riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità pregressa e attribuzione della retribuzione individuale di anzianità goduta alla data di cessazione dal servizio;

dato atto che il Documento unico di programmazione 2026 - 2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142 e successive variazioni, nella sezione strategica individua le facoltà assunzionali con riferimento alla legislazione vigente e nella sezione operativa definisce la programmazione delle risorse finanziarie come presupposto per la predisposizione del Piano triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle cessazione ed assunzioni, nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) approvato dalla Giunta comunale;

richiamato il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2026 n. 36 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 2026 n. 205, ed in particolare la Sezione n. 3 Organizzazione del capitale umano, Sottosezione 3.2.3 che prevede la possibilità di ricorrere alla riammissione in servizio per l'assunzione a tempo indeterminato di personale;

richiamato l'art. 27 del vigente C.C.P.L. 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018 che prevede, al comma 1, la possibilità per il dipendente cessato dal rapporto di lavoro di essere riammesso in servizio dall'ente con il quale ha avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualora presenti domanda e il posto precedentemente dallo stesso occupato, o altro posto della medesima figura professionale, sia vacante;

dato atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 27 del C.C.P.L. vigente, il dipendente riammesso è collocato nella categoria, livello e posizione retributiva in godimento alla cessazione dal servizio, con riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità pregressa e attribuzione della retribuzione individuale di anzianità goduta alla data di cessazione dal servizio;

richiamato l'accordo riguardante il nuovo ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie Locali sottoscritto il 12 gennaio 2026, che prevede l'inquadramento di tutto il personale in un nuovo sistema di classificazione con la collocazione in aree, livelli e figure professionali;

visto l'art. 22 comma 3 del nuovo ordinamento professionale sopra citato che prevede che il personale inquadrato nella figura professionale di educatore asili nido della categoria C in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore asili nido, sia inquadrato nell'Area 3 – Funzionari - livello base;

precisato che con atto di gestione del Dirigente del Servizio Risorse umane di data 28.07.2026 n. 215 tutto il personale assunto in ruolo, ovvero a tempo indeterminato, antecedentemente al 12.01.2026 nella figura professionale di educatore asili nido ed inquadrato nella categoria C livello base è stato reinquadrato, dal 01.01.2023 o dalla data di assunzione se successiva, nell'Area 3 livello base dei Funzionari a norma dell'art. 22 del Nuovo Ordinamento professionale;

precisato che in pianta organica risulta vacante un posto nella figura professionale di educatore asili nido – Area 3 - Funzionari – livello base, istituito con deliberazione di Giunta comunale di data 31.08.2026 n. 228 di modifica di pianta organica, per l'apertura del nido di Mattarello;

precisato che, come previsto dall'art. 100 comma 3 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni, la vigente graduatoria per la figura professionale di educatore asili nido approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse umane di data 12.08.2024 n. 7/149, non può essere utilizzata a scorrimento per posti istituiti successivamente all'indizione del concorso;

considerato che il Comune di Trento deve garantire l'organico del personale degli asili nido, con riferimento agli standard di cui alla L.P. 12.03.2002 n. 4 e successive deliberazioni attuative della Giunta provinciale;

verificata l'esigenza di assumere un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di educatore asili nido – Area 3 Funzionari – Livello base per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa provinciale in materia;

accertato che la signora di cui all'Allegato n. 1, soggetto a privacy, che firmato dal Dirigente del Servizio Risorse umane forma parte integrante ed essenziale, ex-dipendente del Comune di Trento con la qualifica di educatore asili nido – Area 3 – Funzionari Livello base 1^ posizione retributiva, cessata per dimissioni con decorrenza 1° ottobre 2025 (ultimo giorno di lavoro il 30 settembre 2025) con nota del 4 maggio 2026 protocollata dal Servizio Risorse umane in pari data al prot. n. 134067 ha chiesto la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 27 del C.C.P.L. 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018;

precisato che a norma dell'art 27 del CCPL sopra citato il dipendente riammesso è collocato nella medesima categoria/livello e posizione retributiva in godimento alla cessazione con

riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità pregressa e attribuzione della retribuzione individuale di anzianità goduta alla data di cessazione dal servizio;

dato atto che nel periodo svolto a tempo indeterminato presso il Comune di Trento dal 10.01.2022 al 30.09.2025 la signora di cui all'Allegato n. 1 ha prestato regolare servizio, non ha avuto valutazioni negative, note di demerito e non ha subito procedimenti disciplinari;

precisato che ai sensi dell'art. 8 c. 2.1 della L.p. 7/1997 come modificata dall'art. 7 della L.P. 5/2019, le assunzioni tramite mobilità volontaria o concorso presso gli enti locali sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in situazione di eccedenza e in disponibilità iscritto nell'apposito elenco tenuto presso l'Agenzia del lavoro e che con deliberazione di Giunta provinciale saranno definite le modalità attuative di tale disposizione;

vista la dichiarazione di data 14.09.2026 prot. n. 341746 con la quale l'Agenzia del lavoro attesta che non è a conoscenza di personale in situazione di eccedenza e, dunque in disponibilità;

visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026 sottoscritto il 24.11.2025 dalla Provincia e dal Consiglio delle Autonomie locali e l'integrazione allo stesso sottoscritta il 13 luglio 2026, che per l'anno 2026 non innova la disciplina in materia di personale con riferimento ai limiti assunzionali precedentemente introdotta;

richiamata la Legge finanziaria provinciale 27.12.2010 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

richiamata inoltre la legge provinciale di stabilità per l'anno 2026, LP 29 dicembre 2025 n. 11;

precisato che il sopra citato Protocollo di finanza locale e la sopra citata Legge di stabilità non modificano le regole per l'assunzione di personale vigenti per l'anno 2025, che distinguono le facoltà assunzionali fra comuni con meno e comuni con più di 5000 abitanti;

precisato che i comuni con più di 5000 abitanti possono assumere personale nei limiti di spesa sostenuta nel corso del 2019 oltre che per specifiche deroghe tra cui le assunzioni per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni provinciali e per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale secondo gli standard e i parametri definiti dalle disposizioni provinciali;

considerato che l'assunzione in argomento rientra nella deroga sopra citata;

visti gli artt. 25 e 27 del vigente C.C.P.L. 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018;

visti gli artt. 40 e seguenti del Regolamento organico generale del personale, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 01.12.2009 n. 162 e 21.07.2026 n. 117;

accertato che il rapporto di lavoro si costituisce a decorrere dalla data definita dal contratto individuale relativo all'assunzione e subordinatamente all'effettiva ammissione in servizio;

accertato che il contenuto fondamentale e obbligatorio del contratto individuale di lavoro è individuato sia dal Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni, che dal contratto collettivo e il relativo schema può quindi essere definito come in allegato (Allegato n. 2);

dato atto che nell'anno 2026 la spesa trova copertura rispettivamente ai seguenti capitoli:

- capitolo 2490 (nidi d'infanzia e servizi integrativi: voci stipendiali personale a tempo indeterminato) presunti € 10.670,00;
- capitolo 2492 (nidi d'infanzia e servizi integrativi: contributi obbligatori personale) presunti € 2.660,00;
- capitolo 2493 (nidi d'infanzia e servizi integrativi: contributi previdenza complementare)

presunti € 470,00;

- capitolo 2494 (nidi d'infanzia e servizi integrativi: contributi per indennità di fine rapporto) presunti € 310,00;
- capitolo 2495 (nidi d'infanzia e servizi integrativi: IRAP) presunti € 910,00;

dato atto che tale spesa per gli anni successivi al 2026 deve trattarsi come impegno automatico ai sensi dell'art. 183 comma 2 lett. "a" del decreto legislativo n. 267 del 2000;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti inoltre:

- il Regolamento organico generale del personale, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 01.12.2009 n. 162 e 21.07.2026 n. 117;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale,

civico,generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

- il Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali approvato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2007 n. 151 da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riferimento alle modalità di raccolta dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione e il Regolamento UE n. 2016/679;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 105/2025 di data 30.09.2025 prot. n. C_L378/RFS005/0346399/30/09/2025 di conferimento della responsabilità dirigenziale del Servizio Risorse umane;

DETERMINA

1. di procedere alla riammissione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella figura professionale di educatore asili nido – Area 3 Funzionari Livello base della signora di cui all'Allegato n. 1, soggetto a privacy, che firmato dal Dirigente del Servizio Risorse umane forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di dare atto che la riammissione ha decorrenza dal 21 settembre 2026;
3. di dare atto che l'assunzione della soprannominata non è soggetta a periodo di prova;
4. di fronteggiare la relativa spesa come indicato in premessa;
5. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro di cui all'Allegato n. 2, che firmato dal Dirigente del Servizio Risorse umane, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
6. di indicare, quale Responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Risorse umane;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto il Dirigente del Servizio Risorse umane il quale sarà sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, dalla Dirigente del Servizio Economia, turismo e montagna;
8. di attribuire alla soprannominata il trattamento economico annuo lordo specificato nell'Allegato n. 3 che, firmato dal Dirigente del Servizio Risorse umane, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
9. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile sulla base della corresponsione degli emolumenti mensili;
10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento (artt. 13, 29 e 41 del decreto legislativo n. 104/2010);
 - ricorso straordinario, entro 120 giorni, con le modalità previste dal D.P.R. 1199 del 24.11.1971 artt. 8 e seguenti, come modificato dal D.L. n. 19/2026 (convertito in L. n.

50/2026).

Dirigente del Servizio
RAVAGNI ALESSIO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).